



In vacanza con te.....
IN MACCHINA (O IN MOTO) !!

Il trasporto degli animali da compagnia viene previsto dal nostro Codice della Strada (art. 169, comma 6) e prevede:

- È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida (ad esempio tenere un gattino sulle ginocchia del guidatore costituisce un potenziale pericolo)
- il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo

Sanzione in caso di violazione: pagamento di una somma da € 80 a € 318

Ricordiamo che anche per gli animali (da compagnia e non solo) è prevista l'ipotesi dell'omissione di soccorso (art. 189, comma 9 bis Codice della Strada), in caso di incidente stradale, sanzionata con una multa salata.

L'art. 170 disciplina anche il trasporto degli animali sui veicoli a motore a due ruote

In generale la legge prevede che sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il **conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe**, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani.....

È vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro **i predetti limiti**, è **consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.**

Sanzione in caso di violazione: pagamento di una somma da euro 76 a euro 306.

TRASPORTO CANE IN BICICLETTA

Per il trasporto del nostro cane (qualsiasi animale) sui velocipedi, il Codice della Strada prevede all'art. 182, comma 8, *l'applicabilità delle regole* di cui all'art. 170 C.d.s. (trasporto animali sui veicoli a motore a due ruote).

Sanzione prevista: pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.

